

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Emilio Girino | Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Estensore) |

nella seduta del 14 febbraio 2012 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Nel reclamo presentato in data 10 gennaio 2011 tramite legale, il ricorrente lamentava la responsabilità della banca resistente dovuta a negligenza del proprio cassiere, il quale non avrebbe verificato la validità del titolo posto all'incasso dal ricorrente stesso e risultato poi strumento impiegato per perpetrare una truffa ai danni del medesimo. Di seguito i fatti narrati in reclamo.

Il 13 ottobre 2009 il ricorrente aveva perfezionato la vendita di un'automobile di sua proprietà ricevendo in pagamento un assegno circolare dell'importo di 28.200,00 € (all. 1 al ricorso) a fronte della consegna del mezzo all'asserito padre dell'acquirente unitamente alle chiavi e al certificato di proprietà, ma non anche del libretto di circolazione. Tale documento veniva consegnato la sera stessa ad un terzo soggetto dopo che il ricorrente/venditore, nel presentare l'assegno per l'incasso presso uno sportello bancario della resistente, veniva rassicurato dal cassiere in ordine alla validità del titolo presentato.

Il successivo 14 ottobre, la resistente aveva comunicato al ricorrente (all. 2 al ricorso) che l'assegno in questione non sarebbe stato onorato in quanto oggetto di un tentativo di falsificazione ai danni della banca emittente. A fronte di tale comunicazione, il 21 ottobre il ricorrente aveva sporto querela per truffa (all. 3 al ricorso) nella quale richiamava la dinamica dei fatti testé illustrati e in particolare la mancata consegna del libretto di circolazione all'atto della consegna del mezzo.

Concludeva il ricorrente nel reclamo, sostenendo che la gravissima negligenza del citato cassiere aveva a lui cagionato un danno quantificato in 42.701,03 € - pari all'importo facciale del titolo di 28.200 euro, oltre a 501,03 euro di interessi, 14.000 euro di "maggior



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

danno” - e 2.500,00 € di spese legali, per un totale di 45.201,03 €, da saldare entro i 15 giorni successivi al ricevimento della nota.

Nella risposta del 1° febbraio 2011, la resistente, nel rilevare la correttezza del comportamento del proprio dipendente, il quale avrebbe impiegato la “prevista diligenza” nella valutazione a vista dell’integrità del titolo presentato, contestava quanto affermato dal ricorrente circa la presunta conferma da parte dell’operatore della validità dell’assegno, in quanto trattavasi di titolo emesso da altro istituto e, in quanto tale, soggetto al versamento “salvo buon fine”. Rigettava dunque la resistente ogni pretesa risarcitoria.

Con la comunicazione di riscontro del 22 febbraio 2011 il ricorrente, sempre assistito da legale, evidenziava le anomalie presenti nell’assegno, quali (i) la totale discrasia tra il numero riportato al di sotto della denominazione dell’istituto emittente e quello posto in calce al titolo, (ii) l’apposizione dell’articolo “La” dinanzi alla ragione sociale dell’istituto, e (iii) il differente carattere tra l’articolo e la denominazione della banca. Siffatte anomalie avrebbero dovuto essere di immediata rilevanza agli occhi dell’operatore che avesse agito con la “diligenza tipica del buon banchiere” il quale, conseguentemente, avrebbe dovuto allertare il ricorrente all’atto di presentazione del titolo. Concludeva il ricorrente, reiterando la richiesta di risarcimento quantificata così come sopra, in 45.201,03 €.

Replicava la resistente in data 1° aprile 2011, ribadendo quanto sostenuto nella nota del 1° febbraio ed aggiungendo come il ricorrente, all’atto di presentazione del titolo per l’incasso, non ne avesse domandato la verifica della “*bene emissione*”. Per avere la certezza del pagamento egli avrebbe dovuto, inoltre, attendere l’esito finale della procedura di accredito del titolo – stanza di compensazione, “*esito elettronico assegni*”.

Il ricorso datato 11 luglio 2011 rinviava integralmente alle motivazioni addotte in sede di reclamo.

Nelle controdeduzioni del 6 ottobre 2011 la resistente contestava la pretesa risarcitoria sia per la parte eccedente il valore facciale del titolo in quanto infondata per assenza di prova del danno, sia per il valore medesimo, ribadendo innanzitutto che le somme accreditate sul conto del ricorrente non potevano ritenersi nella sua piena disponibilità in quanto l’assegno circolare era stato negoziato salvo buon fine; il cliente/ricorrente, inoltre, all’atto di presentazione del titolo per l’incasso, ne aveva richiesto solamente una disamina “*formale*” ovvero degli elementi costitutivi e non anche la verifica della “*bene emissione*”; nessuna garanzia di accredito della somma era stata fornita dall’operatore in questa sede né potevasi altrimenti trattandosi di assegno emesso da altro istituto. Proseguiva la resistente rilevando come all’atto del versamento il titolo non risultasse tra quelli inseriti nell’archivio CAI (ultimo all. al ricorso: la verifica in CAI è datata 2 febbraio 2010), rendendo dunque impossibile allertare gli operatori della banca che si accingevano a negoziare il titolo. Piuttosto, eventuali responsabilità erano da imputarsi all’istituto emittente il titolo per mancato ottemperamento agli obblighi vigenti in materia di assegni sottratti, smarriti o bloccati. Parimenti priva di fondamento risultava dunque essere la pretesa risarcitoria pari al valore dell’assegno. Il danno patito, semmai, era da ascrivere alla leggerezza del ricorrente nella conduzione delle trattative di vendita dell’automobile e soprattutto alla imprudenza consistita nell’aver consegnato il veicolo prima di sincerarsi del buon fine dell’assegno.

Chiedeva pertanto la resistente al Collegio la reiezione del ricorso.

DIRITTO

La doglianza del ricorrente ha ad oggetto la ritenuta negligenza della banca resistente nella valutazione della bontà di un assegno circolare (del valore facciale di 28.200,00 euro) risultato poi il prodotto di una falsificazione. Fatto questo in sé del tutto pacifico fra le parti.



Nella specie il ricorrente lamenta che la banca resistente, da egli interpellata circa la validità di un circolare emesso da altra banca (ricevuto dal ricorrente stesso in pagamento di un bene – nella specie un'autovettura – ceduta ad un soggetto terzo) non avrebbe rilevato alcuna anomalia così persuadendo il ricorrente a completare la consegna dell'autovettura al terzo acquirente. La difesa della banca si è principalmente appuntata sul fatto che il cliente non avrebbe richiesto la c.d. "*bene emissione*", che l'assegno non risultava segnalato dalla banca trattaria in CAI fra i titoli sottratti o smarriti e che comunque ogni connesso rischio sarebbe da ritenersi a carico del ricorrente in ragione dell'imprudenza dispiegata dal medesimo nell'esecuzione del contratto di compravendita, per avere il ricorrente consegnato il bene prima di essersi sincerato del buon fine dell'assegno. Imprudenza viceversa negata dal cliente il quale ha sostenuto di aver completato l'operazione di consegna, mediante rimessione del libretto di circolazione (trattenuto dopo la consegna materiale dell'automezzo proprio per "*garantirs*" il tempo necessario per la verifica della validità del titolo), solo dopo aver ricevuto la rassicurazione, da parte del cassiere della resistente, circa la validità del titolo.

Giova brevemente richiamare, prima di scendere nei dettagli del caso concreto, il prevalente orientamento giurisprudenziale in materia che esige, da parte delle banche, il dispiegamento di un grado di diligenza qualificata, riconducibile all'aggravato modello di cui all'art. 1176 comma 2° cod. civ., in quanto consono allo *status* professionale dell'operatore bancario. Si vedano in tal senso, fra le molte, App. Milano, 26.3.2005; Cass. 4143/2003; Cass. 9103/2003; Trib. Milano 3.1.1991. Neppure, tuttavia, può trascurarsi che la pur più indulgente e minoritaria lettura giurisprudenziale, che tende invece ad ascrivere il grado di diligenza comportamentale richiesto alla banca al modello ordinario della media accortezza e avvedutezza, non manda esente la banca da responsabilità in caso di colpa grave, la quale ricorre, nei casi analoghi a quello di specie, allorché l'anomalia cartolare sia macroscopica, ossia *ictu oculi* rilevabile anche attraverso un esame sommario del titolo.

Ora, nel caso di specie, il titolo sottoposto all'esame del cassiere della resistente si caratterizzava per la presenza di due significative grossolane anomalie. Per un verso, il circolare, apparentemente emesso da una notissima banca popolare, recava dattiloscritto l'articolo "*la*" anteposto al nome della banca. In secondo luogo il numero dell'assegno indicato nel corpo del titolo (5542892658-08) risultava palesemente difforme da quello stampigliato in calce allo stesso (3500150068). Si tratta, in entrambi i casi, di difetti assolutamente evidenti, percepibili attraverso il dispiegamento di un grado di diligenza non già professionale, ma chiaramente medio, tanto più quanto più si consideri che l'indiscussa notorietà dell'apparente emittente porta a ragionevolmente escludere che si trattasse della prima volta che il cassiere della resistente venisse a contatto con un titolo di tale emittente e che quindi sussistesse una pur minima familiarità con il "*look*" degli assegni di quest'ultimo. Ciò vale essenzialmente per la veramente inusuale anteposizione dattiloscritta al nome della banca dell'articolo determinativo. Ma, ancor più, marchiano e madornale, nel risultato contraffattorio del maldestro falsificatore, si rivela la profonda discrasia fra i numeri del titolo posti a pochi centimetri l'uno dall'altro. Dettaglio che agli occhi non già di un navigato cassiere, ma anche di un novizio, non poteva non sfuggire.

Ma il dispiegamento di un livello di grave negligenza trova altresì riprova proprio in quella che la banca resistente vorrebbe addurre a legittima scusante dell'operato del suo addetto, ossia la verifica in CAI prodotta in atti e datata 1.2.2010. Siffatta indagine risulta effettuata a due mesi e mezzo dal verificarsi dell'evento (occorso nell'ottobre 2009): in altre parole la banca non è stata in grado di dimostrare che l'indagine sia stata svolta in occasione della richiesta del cliente di saggiare la validità del titolo, il che di per sé testimonia la superficialità e la leggerezza con la quale la posizione è stata gestita dalla



resistente. Ciò che più conta è che l'esito dell'indagine testimonia che il numero in calce all'assegno non corrispondeva ad un titolo smarrito, sottratto o bloccato, mentre vi corrispondeva il diverso numero indicato nel corpo del titolo. Il che prova semmai che una diligente ricerca basata su entrambi i numeri dell'assegno avrebbe agevolmente consentito, al di là dell'abnormità intrinseca di tale discrasia, di verificare l'irregolarità del titolo.

Né vale opporre che il cliente ricorrente non avrebbe formalmente richiesto il "*bene emissione*", ovvio essendo che la richiesta di saggiare la validità del titolo esprimesse il bisogno di sapere, da una voce professionale (quella del cassiere della banca di propria fiducia), se l'assegno presentasse o meno elementi tali da lasciar dubitare della sua autenticità. E tale richiesta la banca, con il dispiegamento di un veramente minimo grado di diligenza, avrebbe potuto agevolmente e utilmente soddisfare rilevando la palese contraffazione del titolo.

All'affermazione della responsabilità della banca consegue l'obbligo della stessa di risarcire il danno causato al ricorrente, per il quale quest'ultimo ha formulato domanda in misura pari al valore del titolo maggiorato di varie voci di danno.

Ritiene il Collegio che la domanda del ricorrente non possa essere integralmente accolta. In casi precedenti, quasi del tutto analoghi, questo Arbitro ha negato la risarcibilità del danno patito dal venditore di un automezzo pagato con un assegno falso in quanto, come nel caso che ci occupa, la consegna del mezzo era stata imprudentemente anticipata rispetto al momento della verifica di genuinità del titolo. Condotta questa ritenuta idonea a produrre un'interruzione del nesso causale fra il colposo comportamento della banca e il danno patito dal ricorrente: costui, infatti, quand'anche diligentemente informato dal cassiere circa la falsità o comunque la dubbia autenticità del titolo, non avrebbe avuto modo di recuperare il bene dal compratore-falsario avendo già perfezionato la consegna e il trasferimento del bene completo dei documenti accessori (cfr. Coll. Milano decisioni n. 88/2010 e n. 2607/2011).

Nel caso di specie, tuttavia, la fattispecie si discosta da quelle anteriormente decise per la già ricordata circostanza – confermata nella denuncia penale sporta dal ricorrente e il cui contenuto non è stato contestato dalla banca (che anzi vi ha fatto riferimento per speculare sulla qualità della richiesta formulata dal ricorrente) – per cui il ricorrente non ebbe a consegnare, prima della verifica, il bene con tutti i documenti accessori, bensì trattenne "*in garanzia*" la carta di circolazione pertinente al veicolo compravenduto.

Tale dettaglio assume, ad avviso del Collegio, un rilievo determinante al fine di escludere una completa cesura del processo eziologico fra fatto e danno. Se è vero, infatti, che la carta di circolazione non è documento né sufficiente né idoneo a trasferire la proprietà del veicolo, occorrendo e bastando allo scopo il trasferimento del certificato di proprietà effettivamente consegnato dal ricorrente prima della verifica, non è men vero che il trattenimento del libretto di circolazione avrebbe consentito, come di fatto ha consentito, al ricorrente di rincontrare l'acquirente-falsario. Tanto gli avrebbe consentito, ove egli fosse stato reso edotto della falsità dell'assegno, di aumentare le probabilità di recupero del bene, per esempio facendosi accompagnare all'incontro da un esponente delle forze dell'ordine, le misure adottabili dal quale avrebbero forse indotto il truffatore così smascherato a ridurre le conseguenze del suo gesto restituendo il bene. Ma tanto non è accaduto perché, nel dispiegarsi del pur imprudente comportamento tenuto dal ricorrente, si è frapposto il gravemente negligente comportamento della banca dianzi descritto, il quale ha dunque, per le sopra esposte ragioni, ridotto le probabilità di recupero del bene e dunque di annullamento del danno.

Nel dare una dimensione a siffatta perdita di chance, il Collegio non può trascurare un dato di comune esperienza, ossia il fatto che gli autoveicoli oggetto di furto o truffaldina



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 667 del 02 marzo 2012

sottrazione, sono di solito rapidamente fatti sparire dal mercato nazionale attraverso canali di riciclaggio organizzato. In tale contesto, reputa equo stimare in non più del 20% del valore facciale del titolo, ossia del convenuto prezzo del veicolo, il danno conseguente alla predetta perdita di opportunità. Danno del quale la banca è tenuta a ristorare il ricorrente.

PQM

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario risarcisca al ricorrente la somma di € 5.640,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO